

TI_GERICHTE 80.2020.246 vom 25. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.246

FR: TI_GERICHTE 80.2020.246 du 25 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2020.246 del 25 novembre 2020

Regeste

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, coerede estromessa da comunione ereditaria con effetto retroattivo

Erwägungen

E. 3

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine; - la legge tributaria cantonale precisa che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT). - l'art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.-; - per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo. - la ricorrente ritiene che di non essere più assoggettata limitatamente alle imposte nel Canton Ticino – e quindi tenuta a presentare la dichiarazione fiscale – a far tempo dal 15.8.2019 e ciò sulla base del contratto di divisione ereditaria parziale (“ Subjektiv partieller Erbteilungsvertrag ”), concluso il 5.7.2020 a _____ con gli altri eredi di _____; - in base al contratto di divisione ereditaria del 5.7.2020, la moglie del de cuius è stata estromessa dalla comunione ereditaria, formata ora unicamente da _____ e _____, e gli immobili, tra i quali il mapp. _____ di _____, sono stati attribuiti alla comunione ereditaria (cfr. punti 10-13); - in particolare, al punto 13 del contratto di divisione ereditaria viene indicato: “ Der Antritt der auf Seite 1 Literas A bis E aufgeführten fünf Grundstücke in Rechte und Pflichten, Nutzen und Gefahr erfolgt rückwirkend per Todestag 15. August 2019 ”; - dalla disamina del Registro fondiario emerge che il trapasso di proprietà del mapp. _____ RFD _____ è stato iscritto il 21.7.2020 e che risulta ora iscritta come proprietaria la comunione ereditaria formata da _____ e _____; - si tratta in ultima analisi di stabilire se gli effetti della divisione ereditaria, che retroagiscono al momento della morte del de cuius, debbano anche riflettersi a livello fiscale (per il periodo di assoggettamento che va dalla morte del de cuius al 31.12.2019); - il Tribunale federale, nella sentenza 2P_336/2006 del 31.10.2007 ha indicato al consid. 4.2. (cfr. anche 2A.780/2006 del 31.10.2007, consid. 4.5.), in merito agli effetti retroattivi di un contratto di divisione

ereditaria – avvenuto in un breve lasso di tempo tra il decesso del de cuius e il contratto di divisione ereditaria –, che di norma le clausole retroattive non vengono riconosciute dal diritto fiscale; - tuttavia, nel caso giudicato dall’Alta Corte svizzera, esisteva una stretta connessione fattuale e temporale tra il decesso e la divisione dei beni e gli eredi si erano preoccupati di chiarire definitivamente e rapidamente la situazione patrimoniale, ragione per cui le variazioni del reddito e della sostanza degli eredi, determinate dal contratto di divisione, avrebbero potuto esser fatte risalire alla data del decesso del de cuius ed essere pertanto prese in considerazione anche ai fini fiscali; - in considerazione del fatto che il contratto di divisione ereditaria è stato sottoscritto a meno di un anno di distanza dalla morte del de cuius , che gli averi del de cuius sono stati trasferiti in conformità al contratto di divisione ereditaria e che, al momento dell’inoltro della diffida a RI 1 (ndr. peraltro in precedenza membro unitamente ad altre due persone della comunione ereditaria, dalla quale è stata estromessa), il trapasso immobiliare era già iscritto a Registro fondiario secondo le modalità indicate dal contratto di divisione ereditaria, nulla impedisce di far retroagire gli effetti dello stesso alla morte del de cuius analogamente alla giurisprudenza del TF; - ne consegue che la tassa di diffida dev’essere annullata, ritenuto come la ricorrente non aveva più alcun obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Ticino, non essendo più proprietaria del fondo ubicato a _____ dal 15.8.2019. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25.11.2020 inerente la tassa di diffida e la tassa di diffida del 13.11.2020 sono annullate. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - RI 1; - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello: Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.